

L. 07/07/2016, n. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2016, n. 158.

Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

In vigore dal 12 dicembre 2017

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». (19)

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60*, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. (18)

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. f), L. 20 novembre 2017, n. 167*.

(19) Per l'ulteriore modifica della denominazione del Fondo di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4*.